

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 20/06/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE. DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA E DELLA MAGGIORAZIONE (TARES).

L'anno duemilatredici, addì venti del mese di giugno alle ore 20:05, nella Residenza Municipale , si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GOTTARDO OTTORINO	X		12	PIRAZZO LUCA	X	
2	CABIANCA STEFANO	X		13	CERON MATTEO		X
3	RAMPADO ALBERTO	X		14	SEGATO LORENZO	X	
4	DONEGA' STEFANIA	X		15	MINGARDO GIANLUCA		X
5	GATTO ERMOGENE	X		16	BIZZARRI GIUSEPPE	X	
6	GAZZETTA GIOVANNA	X		17	TARQUINI LUIGI	X	
7	VERGATI PIERLUIGI	X		18	GOTTARDO MICHELA	X	
8	DALL'AGLIO FRANCESCA	X		19	CONSOLI ANTONIO		X
9	DONI SABRINA	X		20	PEDRON NICOLA		X
10	TONDELLO MARCO	X		21	BUSO ANTONIO		X
11	RAMPAZZO LORENZO	X					

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 5

Sono nominati scrutatori: **DONEGA' STEFANIA, TONDELLO MARCO, TARQUINI LUIGI**

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Francesco Babetto**

Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE AMBIENTALE. DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA E DELLA MAGGIORAZIONE (TARES).

L'Assessore all'Ambiente Lorenzo Segato illustra l'argomento.

Quindi interviene il Sindaco il quale propone una modifica al punto 7) del deliberato, spiegandone la motivazione.

Si apre la discussione.

Alle ore 20.23 entra il Capogruppo della Lega Nord Gianluca Mingardo, alle ore 20.38 entra il Consigliere del Gruppo Misto Antonio Consoli e alle 20.43 entra il Consigliere di Noi Rubano Nicola Pedron.

Intervengono nella discussione: la Consigliere del Popolo della Libertà Michela Gottardo, il Consigliere della Lega Nord Giuseppe Bizzarri, ai quali rispondono il Sindaco e l'Assessore Segato, quindi intervengono Luigi Tarquini del Gruppo Misto e nuovamente Mingardo, risponde il Sindaco, ancora Gianluca Mingardo, Michela Gottardo e Luigi Tarquini. Rispondono il Sindaco e l'Assessore Segato.

Terminata la discussione, il Sindaco invita i presenti a votare l'emendamento al punto 7) del deliberato e cioè stralciare l'ultimo periodo: "nel quale definire le attività previste e il costo carico del Comune".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) 4 contrari (Lega Nord, Noi Rubano, Popolo della Libertà) e 2 astenuti (Gruppo Misto), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di approvare l'emendamento proposto dal Sindaco al punto 7) del deliberato.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- lo stesso art. 14, al comma 46 prevede, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Rubano la Tariffa Igiene Ambientale (di cui all'articolo 49 del D.Lgs 22/97 o art. 238 del D.Lgs 152/2006), ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- ai sensi del comma 29 del sopracitato articolo 14 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;*
- il comma 32 dello stesso articolo 14 stabilisce che "*Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro*

per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato";

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla tariffa corrispettivo sui rifiuti e al tributo maggiorazione sui servizi;

Rilevato che:

- Il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il codice dell'ambiente, all'articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- Il comma 1 bis dell'articolo 3bis del DL 138/2011 prevede che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo;"*
- Ai sensi del comma 186 bis dell'articolo 2 della Legge 191/2009, come modificato dal DL 2/2010 *"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";*
- La soppressione delle autorità d'ambito è maturata al 31.12.2012 per effetto della proroga contenuta, da ultimo, nel DL 216/2011;
- La Regione Veneto con apposita Legge 52/2012 approvata il 31.12.2012 ha ridisciplinato la materia assegnando le funzioni in precedenza riservate all'autorità d'ambito ai costituendi consigli di bacino (articolo 3 comma 6);
- Fino all'attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 3 bis del DL n. 138/2011 mediante l'insediamento del Consiglio di Bacino di cui alla Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, le funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, compresa quella di approvazione delle tariffe, sono svolte dal Comune;
- Il Comune di Rubano con delibera di C.C. n. 70 del 29/12/2005 ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani a SETA Spa, ora ETRA Spa, con l'approvazione contestuale del contratto di concessione con il quale il gestore si obbliga a gestire il servizio di raccolta e smaltimento RSU e la tariffazione nel suo complesso;
- Il Comune ha sottoscritto in data 02/10/2006, rep. 3786, registrato a Padova, il contratto di concessione con scadenza 31/12/2012;
- Con delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2006 è stato approvato il Regolamento comunale di Igiene Ambientale;

- Con delibera di C.C. n 53 del 19.11.2007 è stato approvato il Nuovo Statuto di Etra spa;
- Con delibera di C.C. n. 14 del 28/03/2008, è stato modificato il contratto di concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prolungando, in particolare la scadenza della concessione al 31/12/2017 (integrazione contratto del 16/09/2008, rep. 3836);
- Con delibera di Giunta comunale nr 42 del 10/5/2012 è stata approvata l'introduzione della nuova modalità del servizio di raccolta rifiuti ingombranti attraverso il centro di raccolta fisso di Mestrino in sostituzione di quello mobile,
- Sulla base dei provvedimenti sopra citati, in via transitoria, e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino il piano finanziario e le tariffe sono approvate dal Comune di Rubano;

Visto:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 ove si stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;
- in particolare l'art. 14, comma 29 che consente ai comuni con apposito regolamento di *prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, facoltà condizionata all'aver realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico* condizione che, come chiarito dalle Linee guida sulla Tariffa Rifiuti pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si realizza anche mediante idonee forme di misurazione che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione;
- l'articolo 13 della proposta di Regolamento allegato al presente atto ai fini dell'istituzione e applicazione della tariffa corrispettivo, che definisce i sistemi di misurazione puntuale e sul quale è stato espresso parere di conformità da parte del Servizio Osservatorio Rifiuti di ARPA Veneto in data 28 marzo 2013 prot. n. 0034765.

Accertato:

- che il sistema di misurazione adottato dal Comune di Rubano rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettivo, alternativa al Tributo rifiuti, in quanto risponde ai requisiti dell'articolo 13;
- che per effetto delle sopraccitate disposizioni, compete al Comune l'approvazione del regolamento di istituzione e disciplina della *tariffa corrispettivo* e della disciplina del *tributo maggiorazione*, nonché la determinazione delle tariffe per l'applicazione della *tariffa rifiuti*.

Esaminato lo schema di regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettivo sui rifiuti comprensivo anche della disciplina del tributo maggiorazione sui servizi, costituito da n. 62 articoli, riportato in allegato alla presente deliberazione che, tenuto conto delle Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di TARES:

- definisce la disciplina delle aree non assoggettabili alla tariffa sulla base della giurisprudenza maturata in materia di prelievo sui rifiuti;

- risponde ai criteri generali del DPR 158/99;
- disciplina le agevolazioni in coerenza con le disposizioni dettate dai commi da 15 a 20 dell'articolo 14 del DL 201/2011;
- disciplina il tributo maggiorazione;
- disciplina la tariffa giornaliera;
- indica i criteri per il calcolo dei componenti il nucleo familiare;
- detta le regole dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e il caso di produzione promiscua di rifiuti assimilati agli urbani e speciali;
- contiene la disciplina del servizio di igiene urbana definendo all'articolo 13 il sistema di misurazione puntuale.

Considerato che:

- per effetto degli atti citati adottati dal Comune di Rubano (deliberazione di C.C. n. 70 del 29/12/2005), la gestione del servizio rifiuti è stata affidata nel rispetto del modello organizzativo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali, *dell'in house providing*, operando attraverso Etra S.p.A., società a capitale interamente pubblico e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana ed europea per poter essere affidataria diretta di servizi pubblici;
- Etra S.p.A. è l'attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti comprensivo della Tariffa corrispettivo che, ai sensi del comma 31 e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disposto normativo che colloca la tariffa corrispettivo tra le entrate del gestore da destinare al finanziamento del servizio rifiuti;
- Etra SpA, rispettando i requisiti del modello *in house providing*, può essere affidataria del servizio di gestione del Tributo maggiorazione, in quanto rientrante tra i soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali, contemplati nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 che esclude, tra l'altro, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto e destinataria di affidamento diretto.

Considerato inoltre che si rende necessario definire i costi del servizio mediante l'approvazione di piani finanziari rispondenti ai principi del DPR 158/99 idonei a garantire la copertura del servizio, adeguando il prospetto alle specificità del Comune e ai risultati di gestione conseguiti nei diversi anni di applicazione della TIA.

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento all'art. 20 (ex art. 14 c. 19 del DL 201/2011) devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa corrispettivo dell'anno di competenza;

Richiamato il sopraccitato decreto legge 35/2013 che per il solo anno 2013 riserva allo Stato le somme versate a titolo di maggiorazione, da calcolare sulla base del presupposto, della superficie e delle agevolazioni della tariffa corrispettivo, rendendo così necessario affidare le attività strumentali di determinazione e calcolo della stessa.

Considerato ulteriormente che:

- è necessario prevedere la gestione della banca dati del tributo maggiorazione strettamente connessa alla gestione della tariffa corrispettivo dal punto di vista delle variazioni derivanti dalle cessazioni e nuove attivazioni, nonché dalle variazioni in aumento o diminuzione della base imponibile;
- tale banca dati deve necessariamente essere implementata a partire dal sistema

informativo sviluppato da Etra per la gestione della Tariffa corrispettivo, in possesso del *know how* e del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo e garantire l'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012).

Ritenuto:

- conseguentemente necessario autorizzare, e per quanto occorra conferire, ad Etra S.p.A. ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali alla gestione del tributo maggiorazione.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Vista il D.L. 08.04.2013 n.35 all'art.10 co.2 lett. g) che riporta *"i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Richiamato il vigente contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani comprensivo della gestione del prelievo tariffario (prima Tariffa igiene ambientale oggi tariffa corrispettivo) che viene qui confermato in quanto compatibile con le disposizioni che regolano la nuova tariffa corrispettivo.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati acquisiti i pareri

- tecnico del Dirigente Servizi Tecnici;
- contabile del Capo Area Economico-Finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) 4 contrari (Lega Nord, Noi Rubano, Popolo della Libertà) e 2 astenuti (Gruppo Misto), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettivo sui rifiuti prevista dall'articolo 14 comma 29 del D.L. 201/2011 comprensivo della disciplina e determinazione del tributo maggiorazione sui servizi, composto di n. 62 articoli e riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento allegato alla presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 3) di dare atto che il Comune di Rubano sulla base del regolamento, procederà con apposita delibera all'approvazione del piano finanziario e alla determinazione delle tariffe per il calcolo della tariffa corrispettivo;
- 4) di dare atto che la gestione della tariffa è di competenza di Etra Spa in quanto soggetto gestore del ciclo di gestione dei rifiuti urbani del quale la tariffa ne costituisce parte;
- 5) di prendere atto dell'entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", il cui art. 10, comma 2, introduce per il solo anno 2013 importanti modifiche in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- 6) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ad Etra S.p.A., per il periodo pari alla durata del contratto di servizio di gestione dei rifiuti e comunque fatta salva la compatibilità delle regole per l'affidamento in house, le attività di gestione del tributo Maggiorazione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine;
- 7) di dare atto che la gestione del tributo Maggiorazione dovrà essere regolata da un disciplinare da stipulare tra il Comune ed ETRA SpA;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

OTTORINO GOTTARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCO BABETTO
